



# UNIONE REGIONALE

DEI 10 CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

L'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta riunitasi in assemblea in data 15 febbraio 2025,

## **PREMESSO CHE**

- la questione relativa all'effettiva applicabilità agli Ordini professionali, ivi incluso quello forense, delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici non è al momento stata risolta definitivamente;
- infatti ANAC, con delibera n. 687 del 28 giugno 2017, ha ritenuto gli Ordini Professionali soggetti al Codice dei contratti pubblici allora vigente (D.Lgs. n. 50/2016) in forza della loro asserita qualificazione come *i*) amministrazioni aggiudicatrici, in quanto rientranti nella nozione di enti pubblici non economici menzionata nell'art. 3, lett. a) del Codice stesso (attuale all. 1.1. del D.Lgs. n. 36/2023); e *ii*) come organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto comunitario;
- il CNF, con opposto parere n. 26 del 24 maggio 2024, in relazione al quesito formulato da URCOFER - Unione Regionale dei Consigli degli Ordini forensi dell'Emilia Romagna -, ha invece ritenuto che *“la risposta della soggezione o meno degli ordini professionali al Codice deve essere ricercata sulla base dei diversi riferimenti di diritto positivo rilevanti, oltre che sulla base dei principi generali, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata ed eurounitaria”*. Rimandando così alla pronuncia della CGUE C-256/11 nella quale si specifica che gli Ordini non possono essere considerati, né organismi di diritto pubblico, né amministrazioni aggiudicatrici in conformità alla nozione posta dalla direttiva europea di riferimento;

## **RITENUTO CHE**

- debba essere presa in considerazione anche la novella normativa apportata all'art. 2-bis del D.L. n. 101/2013, nel testo introdotto dal D.L. n. 75/2023 in forza del quale *“(...) Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30*

*marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente”;*

- non possa essere intesa in senso contrario la sola pronuncia sul tema del TAR Lazio n. 7455/2024, nella quale si sostiene l'applicabilità del Codice dei contratti agli Ordini professionali, posto che le ragioni poste alla base di tale decisione non appaiono condivisibili, sia perché riferite ad una vicenda risalente al 2017 e, dunque, antecedente all'introduzione del summenzionato art. 2-bis D.L. n. 101/2013, sia per le ragioni esposte nel citato parere del CNF a cui si fa integrale rinvio;
- come statuito all'art. 24 della L. n. 247/2012 di disciplina dell'Ordinamento Forense, gli Ordini degli Avvocati sono enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria, e non gravano sulla finanza pubblica, perché alimentati esclusivamente dai contributi degli iscritti e/o da entrate comunque di carattere non erariale;
- gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici comportano oneri e costi assai gravosi per l'Unione e per tutti gli Ordini facenti parte della stessa, imponendo un aggravio procedimentale che non ha ragione d'essere nei confronti di organismi che, come detto e come pacifico, non incidono in alcun modo sulla gestione di denaro pubblico;
- allo stesso modo non è dato di intendere quali ragioni giuridiche dovrebbero condurre all'applicazione agli Ordini Professionali della normativa pubblicistica relativa all'acquisto di beni, forniture e servizi, tanto più a fronte di una novella legislativa che, proprio tenuto conto della particolare natura degli Ordini stessi e della loro autonomia finanziaria, li ha espressamente esentati dal rispetto delle norme pubblicistiche, ove non (altrettanto espressamente) indicate come applicabili anche agli Ordini Professionali.

#### **RICHIAMATE**

- l'autorevole opinione del CNF e dei suoi rappresentanti e consulenti circa la non applicabilità della normativa in materia di contratti pubblici agli Ordini professionali forensi, come ribadita ancora recentemente dal Presidente del CNF in sede di apertura dell'anno giudiziario 2025 della Corte dei Conti;
- le iniziative di altri Ordini forensi, unanimi nel ritenere l'inapplicabilità del Codice dei contratti pubblici, iniziative tra le quali si segnalano le recenti deliberazioni dell'Unione Triveneta dello scorso 20 novembre 2024 e dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 16 gennaio 2025;

#### **DELIBERA**

- di continuare a ritenere non applicabili all'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta, come del resto a ciascuno dei Consigli degli Ordini Forensi

componenti la stessa, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, in ragione del quadro normativo vigente come sopra richiamato;

- di fare salva la possibilità di utilizzare procedure ad evidenza pubblica commisurate alle proprie risorse organizzative ed economiche, in ogni caso garantendo sempre tempestività e trasparenza nell'affidamento e nella gestione dei contratti, anche nel rispetto di quanto disciplinato dalla normativa in tema di anticorruzione e trasparenza;
- di dare mandato alla Presidente di trasmettere la presente delibera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, alle Unioni regionali degli Ordini Forensi e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati d'Italia;
- di riservarsi di intraprendere ogni ulteriore iniziativa utile alla definizione della questione auspicando l'intervento diretto del Legislatore in via interpretativa e risolutiva a chiarimento di qualsivoglia residuo dubbio.

Torino, 15 febbraio 2025.

La Presidente

Avv.ta Simona Grabbi

